



quaderno professionale

Quaderno Settimanale

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 1 del 7 gennaio 2019

In questo numero:

Flash stampa	3
L'Agencia interpreta	7
Il Giudice ha sentenziato	8
In breve	9
Le semplificazioni introdotte dal Decreto Crescita: le dichiarazioni d'intento	9
Il regime dei forfetari e il reddito da lavoro dipendente	12
L'Approfondimento – 1	14
La valutazione della partecipazione del socio recedente di Srl e di Snc	14
L'Approfondimento – 2	23
Novità fiscali nella Finanziaria 2020 – prima parte	23
L'Approfondimento – 3	46
Il decreto collegato alla Finanziaria – prima parte	46
Le prossime scadenze	61

Gruppo scientifico:

Costa Gianfranco - Burzacchi Francesco
Trevisan Michele - Costa Francesco
Tatone Alessandro - Marcolla Alessandro
Cannatà Giuseppe - Ziantoni Daniele
De Stefani Alberto - Naldi Gabriele
Camani Federico - Ugo Oscar

Flash stampa

Legge di bilancio
2020

IL SOLE 24 ORE
24.12.2019

ITALIA OGGI
24.12.19

Le misure più importanti previste dalla legge di Bilancio 2020 sono:

- Super e iper ammortamento sui beni strumentali diventano credito d'imposta;
- Il bonus R&S sarà calcolato sul totale degli investimenti ed è inoltre previsto un abbassamento delle aliquote;
- Sgravio totale dei contributi per 3 anni, per le nuove assunzioni previste dal 2020, con apprendistato di primo livello per datori di lavoro che hanno fino a 9 addetti;
- La tassa sulla plastica, che partirà da luglio 2020, sarà di 45 centesimi al chilo. Quella sullo zucchero per le bevande analcoliche, invece, partirà da ottobre 2020 e sarà di 10 centesimi al litro;
- Rinnovo del bonus per ogni figlio nato o adottato nel 2020;
- La detrazione delle spese sanitarie è confermata a prescindere dal reddito. Per le spese veterinarie dall'imposta lorda si detrarrà un importo del 22% fino a 500 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro;
- Per alcune tipologie di spese è prevista la parziale detraibilità per redditi compresi fra 120.000 e 240.000 euro;
- È prevista l'abolizione del super ticket sanitario, vale a dire la quota fissa da 10 euro su visite ed esami;
- Sono stati confermati ecobonus del 50% e del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie con tetto di 96.000 euro. È prevista inoltre l'introduzione del bonus facciate al 90%;
- Previsto l'azzeramento dell'Irpef agricola per il 2020 e contributi previdenziali a carico dello Stato (per i primi 24 mesi) per i giovani che aprono un'impresa agricola;
- Rimodulazione della tassazione delle auto aziendali, con applicazione dai contratti stipulati da luglio 2020 sui veicoli di nuova immatricolazione;

- Previsti bonus fiscali per incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici;
- Aumento del 3,5% dell'aliquota dell'addizionale Ires, pari al 27,5%, con applicazione a una platea ridotta per 3 anni ai concessionari autostradali, portuali, aeroportuali e ferroviari;
- Aumento, a partire dal 1.03.2020, del prelievo sulle vincite oltre 500 euro al 20% e del prelievo sulle new slot per le vincite oltre 200 euro al 20% con decorrenza dal 15.01.2020 e al 65% sul Preu e il payout;
- Applicazione dell'imposta del 3% sui ricavi di società di servizi digitali i cui introiti complessivi siano superiori a 750 milioni di euro e i cui ricavi derivanti da prestazioni di servizi digitali non siano superiori a 5,5 milioni di euro;
- Viene introdotta nuova imposta locale sul consumo di Campione d'Italia sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote Iva allineate a quelle svizzere, con il massimo di quella ordinaria pari al 7,7%;
- Prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, con aumento della sua durata a 7 giorni;
- Introduzione della detrazione Irpef al 22% dal 2021 per le famiglie a basso reddito che iscrivono i figli alle scuole di musica e ai conservatori per un importo di spesa fino a 1.000 euro;
- Aumento da 7 a 8 euro della quota non tassata dei buoni pasto elettronici e riduzione da 5,29 a 4 euro di quelli cartacei;
- Riduzione al 10% a regime dell'aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato;
- Si applica lo sconto in fattura per l'ecobonus solo per i lavori di ristrutturazione rilevanti, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200 mila euro;

- Vengono reintrodotte due cause ostative, in precedenza abrogate, per l'accesso al regime forfettario, in relazione al sostenimento di spese per il personale dipendente superiori a 20.000 euro e alla percezione di redditi da lavoro dipendente o assimilato eccedenti 30.000 euro. Per i contribuenti forfettari che utilizzano la fattura elettronica è previsto un regime premiale;
- Abrogazione della tassazione Irpef sulla liquidazione anticipata della Naspi prevista in un'unica soluzione per i lavoratori di imprese in crisi che hanno deciso di investire l'indennità in una cooperativa di lavoro e rilevato l'attività;
- È estesa al 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- Vengono rivalutati al 100% gli assegni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps;
- Proroga al 2020 della sperimentazione dell'indennità Ape sociale;
- Estesa la possibilità di fruire dell'opzione donna alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2019

Regime forfettario
2020

IL SOLE 24 ORE
02.01.2020

La legge di Bilancio 2020, modificando i requisiti per accedere al regime forfettario, ha previsto, oltre al limite di 65.000 euro di ricavi e compensi, anche l'obbligo di non aver sostenuto spese per il personale dipendente e assimilato per un importo superiore a 20.000 euro e di non aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati oltre 30.000 euro. Continua inoltre ad essere facoltativa la fattura elettronica

Novità Dichiarazione
Iva 2020

IL SOLE 24 ORE
02.01.2020

Per quanto riguarda la dichiarazione Iva 2020 per l'anno 2019, la prima dopo l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, si segnala che la principale novità è l'istituzione del quadro VP riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare, attraverso la dichiarazione Iva annuale, i dati contabili riepilogativi della liquidazione Iva del quarto trimestre, entro il 2.03.2020

<p>Tabella costi chilometrici 2020</p>	<p>ITALIA OGGI 02.01.2020</p>	<p>Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.12.2019 n. 305, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio relative a autovetture e motocicli</p>
<p>Iva agevolata noleggio e leasing auto nel Regno Unito</p>	<p>ITALIA OGGI 02.01.2020</p>	<p>È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 27.12.2019 la decisione di esecuzione del Consiglio Ue 19.12.2019 che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare la misura di deroga agevolativa dell'Iva per il noleggio o il leasing di auto aziendali a uso promiscuo</p>
<p>Esonero invio telematico corrispettivi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 03.01.2020</p>	<p>Il D.M. Economia 24.12.2019 ha aggiornato l'elenco dei soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, si aggiungono le attività marginali, le operazioni collegate e connesse a quelle non soggette all'obbligo di certificazione e alle prestazioni di trasporto pubblico e le prestazioni del servizio delle lampade votive nei cimiteri</p>
<p>Dichiarazioni d'intento 2020</p>	<p>ITALIA OGGI 03.01.2020</p>	<p>L'art. 12-septies D.L. 34/2019, ha previsto l'aumento delle sanzioni in capo ai fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi in regime di non imponibilità senza la preventiva verifica dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento</p>
<p>Tasso d'interesse legale</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 04.01.2020</p>	<p>Il tasso di interesse legale, dal 1.01.2020, è pari allo 0,05%</p>

L'Agenzia interpreta

<p>Versamento delle ritenute negli appalti 2020</p>	<p>RISOLUZIONE N. 108/E/2019</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha fornito chiarimenti in merito alla concreta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 D.L. 124/2019 nella formulazione emersa dopo la conversione in legge sulle nuove norme per gli appalti e il versamento delle ritenute</p>
<p>Compensazione e presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>RISOLUZIONE N. 110/E/2019</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha fornito l'elenco dei codici tributo la cui compensazione deve essere effettuata mediante i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia</p>
<p>Rivalsa Iva</p>	<p>RISPOSTA 20.12.2019 N. 531/2019</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha dichiarato esclusa la possibilità di rivalsa nei confronti di soggetti cancellati dal Registro delle Imprese e l'impossibilità di recupero dell'imposta con emissione della nota di credito, in caso di mancato pagamento</p>

Il Giudice ha sentenziato

Processo tributario e consulenza tecnica	CORTE DI CASSAZIONE N. 30980/2019	Il mancato accoglimento dell'istanza del contribuente che chiede l'intervento del consulente tecnico d'ufficio può comportare un vizio di motivazione della sentenza, in quanto il giudice di merito dovrebbe dimostrare di poter risolvere autonomamente i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione
Furto scritture contabili	CORTE DI CASSAZIONE N. 32509/2019	È ammesso l'accertamento induttivo nell'ipotesi di furto delle scritture contabili anche se debitamente denunciato
Pena accessoria	CORTE DI CASSAZIONE N. 49821/2019	Nel caso di accertamento del reato di bancarotta fraudolenta, la durata della pena accessoria deve essere determinata in relazione alla gravità della condotta
Definizioni delle controversie tra diversi Stati UE	DIRETTIVA UE 2017/1852	La Direttiva introduce un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia fiscale tra diversi Stati Ue. Per attivare la procedura sarà possibile ricorrere anche nel caso in cui la controversia, originata dall'attività di controllo, sia stata già oggetto di definizione in via amministrativa

In breve

Le semplificazioni introdotte dal Decreto Crescita: le dichiarazioni d'intento

di Alberto De Stefani

Normalmente, nel mese di dicembre, gli esportatori abituali sono tenuti ad inviare le proprie dichiarazioni d'intento ai fornitori, con riguardo al 2020.

Per questo motivo, è opportuno analizzare questo argomento tenendo in considerazione quanto introdotto dal D.L. 34/2019.

Innanzitutto, con esportatori abituali si intendono quei soggetti che realizzano cessioni all'esportazione (lettere a) e b) dell'articolo 8, D.P.R. 633/1972), operazioni intracomunitarie (articoli 41 e 58, D.L. 331/1993) e operazioni assimilate (articoli 8-*bis*, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari, il quale viene determinato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 20 del D.P.R. 633/1972.

Si ricorda che non rilevano, in questo caso, le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti alla vigilanza doganale e nemmeno le operazioni disciplinate dall'articolo 21, comma 6-*bis*, D.P.R. 633/1972.

Le operazioni sopra descritte determinano il plafond di riferimento valido per il 2020, il quale può essere definito *plafond fisso* se tiene in considerazione le operazioni effettuate nel 2019 o *plafond mobile* se vengono considerati, invece, i dodici mesi precedenti.

Al fine di poter acquistare beni e servizi senza imposta, è necessario predisporre un'apposita dichiarazione, come stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016.

Da un punto di vista operativo, dalla dichiarazione d'intento devono emergere, tra gli altri, i "dati del dichiarante" e se il modello si riferisce a *"una sola operazione fino a euro"* oppure più *"operazioni fino a concorrenza di euro"*. Una volta compilata, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate prima dell'effettuazione dell'operazione, la quale procederà a rilasciare una ricevuta telematica. Dopodiché, al fornitore/prestatore deve essere inviata una copia della dichiarazione d'intento e una copia della ricevuta telematica.

Le novità introdotte dall'articolo 12-*septies*, del D.L. 34/2019 e convertito in legge con modificazioni dalla L. 58/2019, riguardano, per cominciare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983 il quale, se da un lato ha eliminando l'onere di inviare una copia della *"dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate...al fornitore o prestatore, ovvero in dogana"*, dall'altro ha introdotto l'obbligo di riportare *"gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione...nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero...nella dichiarazione doganale"*.

In base a quanto abbiamo visto quindi, dal 2020, l'esportatore abituale può omettere di inviare una copia della dichiarazione d'intento al proprio venditore, comunicando esclusivamente il numero della ricevuta d'invio alla controparte che, invece, ha l'onere di riportarlo nella propria fattura elettronica.

Le modifiche qui descritte troveranno applicazione dal periodo d'imposta 2020. Le modalità operative vengono invece rinviate ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale dovrebbe essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 58/2019.

In attesa di ricevere quanto prima i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, è bene che in questo periodo gli esportatori abituali continuino ad inviare una copia della dichiarazione d'intento e della ricevuta telematica, anche per le dichiarazioni emesse a partire dal 01.01.2020.

Il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d'intento deve, contestualmente:

- verificare la corretta trasmissione telematica, attraverso la procedura di verifica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- controllare che la stessa sia stata trasmessa prima dell'effettuazione dell'operazione;
- controllare, infine, l'ammontare del *plafond* dichiarato dall'esportatore abituale, per non incorrere in sanzioni nel caso di superamento del *plafond* del proprio cliente.

Nei giorni scorsi molti spedizionieri hanno inviato delle comunicazioni ai propri clienti per ricordare che, nonostante le novità introdotte dal Decreto Crescita, è ancora necessario fornire la copia del modello e della ricevuta d'invio. Tale comportamento è riscontrabile per il fatto che, essere a conoscenza solamente del numero di protocollo di ricezione della dichiarazione, consente solamente un controllo superficiale sugli obblighi che gravano sul fornitore.

Infine, tra le altre semplificazioni introdotte, si ricorda che a partire dal 2020 sono abrogate:

- la numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento;
- l'annotazione, in un apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972, entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento;
- l'annotazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa, in quanto viene meno l'obbligo della numerazione.

Il regime dei forfetari e il reddito da lavoro dipendente

di Alberto De Stefani

L'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, ha nuovamente modificato sia i parametri di accesso sia le cause che invece impediscono l'adozione del regime forfetario, previsto dalla ben nota legge 190/2014.

Analizziamo per primi i requisiti di accesso. In questo caso la legge di bilancio prevede come soglia massima dei ricavi il tetto di euro 65.000 e ha reintrodotto il limite massimo di 20.000 euro per quanto riguarda le spese sostenute per il personale dipendente, lavoro accessorio e collaboratori, come disciplinato dall'articolo 50, comma 1 del Tuir.

Per quanto riguarda invece le cause ostative, dopo solamente un anno, sono esclusi dal regime *“i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”*.

Al fine di poter verificare tale limite, è bene aver presente che cosa si intenda con reddito di lavoro dipendente e assimilati. Rientrano in questa categoria i redditi da pensione, i compensi che vengono percepiti dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca.

Sono inoltre considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le borse di studio, i compensi che vengono percepiti da amministratori, sindaci o revisori di società, i redditi percepiti attraverso rapporti di collaborazione con attività svolte senza vincolo di subordinazione e con una retribuzione periodica prefissata e i compensi derivanti da attività di libero professionista intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale o di altri dipendenti pubblici.

Allo stesso modo le indennità e gli altri compensi erogati dagli enti statali, regionali, provinciali o comunali per l'esercizio di pubbliche funzioni, compresi i compensi corrisposti ai componenti delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, le indennità e i vitalizi spettanti alle cariche elettive, oltre alle rendite vitalizie e quelle a tempo determinato, non riferite a polizze assicurative. Sono infine redditi assimilati anche le prestazioni pensionistiche dei fondi comuni, gli assegni periodici e i compensi erogati alle persone impegnate in lavori socialmente utili.

La circolare 10/E/2016 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, con lo scopo di favorire il lavoratore senza occupazione e sprovvisto di trattamento pensionistico, ha chiarito che sono rilevanti solamente le cessazioni del rapporto di lavoro che si sono verificate nell'anno precedente a quello in cui si applicherà il regime forfetario.

Per questo motivo, i soggetti che percepiscono una pensione che, sommata al reddito da lavoro dipendente cessato nell'anno precedente, porta al superamento del limite di 30.000 euro, non possono accedere al regime agevolato.

Per la stessa motivazione, è precluso l'accesso a coloro che hanno cessato un rapporto di lavoro dipendente ma ne hanno contestualmente iniziato un altro ancora in corso al 31 dicembre e che hanno conseguito un reddito di superiore ad € 30.000. Stesso discorso, infine, per i soggetti ai quali viene erogata una pensione di importo superiore ai 30.000 euro l'anno, poiché ricordiamo che il reddito da pensione è assimilato a quello di lavoro dipendente.

Per concludere si riporta il pensiero dell'Agenzia, la quale ha precisato che la soglia di € 30.000 non deve essere verificata qualora il rapporto di lavoro si estingua prima dell'adozione del regime forfetario.

L'Approfondimento – 1

La valutazione della partecipazione del socio recedente di Srl e di Snc

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

In questa sede analizzeremo la disciplina del recesso vigente nelle Srl e nelle Snc. In particolare, ci occuperemo:

- dei criteri stabiliti dal Legislatore per determinare il valore delle quote di partecipazione da rimborsare ai soci recedenti;
- delle analogie e delle differenze esistenti nella disciplina del recesso dei due tipi societari.

IL RECESSO DEI SOCI NELLE SRL

Il diritto di recesso nelle Srl è disciplinato dall'art. 2473 del c.c. Nello specifico, la norma prevede che:

- *“L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità...”*
- alcune ipotesi di recesso non possono essere oggetto di contrattazione privata.

Il secondo comma della citata norma introduce, inoltre, un'ulteriore ipotesi di recesso, valida per tutte quelle società che hanno una durata indeterminata, al fine di consentire ai soci di questi organismi di uscire dalla compagine sociale senza limiti temporali.

Ad ogni modo, indipendentemente dalle cause sottostanti, il recesso si sostanzia in un atto di volontà unilaterale che consente al socio di *“liberarsi”* dal vincolo che lo lega alla società.

Pertanto, come affermato dal Consiglio Notarile dei distretti uniti di Firenze, Pistoia e Prato nella massima n. 53/2015, *“il recesso rappresenta una tecnica di disinvestimento”* attraverso la quale i soci disinvestono la propria quota di partecipazione, percependo una somma pari al valore di mercato della stessa. In questi termini, il recesso può essere visto anche come uno strumento di salvaguardia delle minoranze societarie, dato che consente ai soci di *“reagire”* ad eventuali comportamenti penalizzanti posti in essere dalla maggioranza.

Per quanto attiene alle modalità con cui recedere si osserva che nelle Srl, in mancanza di una norma ad hoc, trova applicazione quanto stabilito in materia di Spa dall'art. 2437-bis del c.c.¹. Per queste ragioni, il diritto di recesso deve essere esercitato inviando apposita comunicazione alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di recesso. Laddove il recesso fosse, invece, riconosciuto per una circostanza non soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese il termine per esercitare il relativo diritto aumenta a 30 giorni. Giorni decorrenti dal momento in cui i soci vengono a conoscenza del fatto.

Si ricorda, infine, che dopo l'avvenuta comunicazione alla società della volontà di recedere, il socio recedente:

- non può più cedere la partecipazione. A tal riguardo si ricorda che a norma dell'art. 2437-bis, comma 2 del c.c. *“Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale”*²;
- ha diritto a ricevere il rimborso della quota di partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso.

¹ L'art. 2437-bis del c.c. afferma che: *“Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata (2) che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.*

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”.

² Norma applicabile anche alle Srl.

LA LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI RECEDENTI

Con riferimento alle sole Srl rileviamo che l'art. 2473, comma 3 del c.c. prevede che *“I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.....”*.

Dalla ratio della disposizione emerge chiaramente che le quote di partecipazione dei soci recedenti devono essere rimborsate al valore di mercato esistente alla data del recesso.

Rileviamo, anzitutto, che il criterio del valore di mercato individuato dall'art. 2473, comma 3 del c.c. è inderogabile. Come affermato, infatti, dalla prevalente dottrina, ed in particolare dal comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie *“non è possibile prevedere statutariamente che al socio recedente venga rimborsato un importo diverso dal valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso”*.

Di conseguenza, sono da considerarsi illegittime tutte quelle clausole statutarie che determinano il valore della partecipazione da rimborsare con metodologie diverse da quella stabilita dalla Legge.

Detto ciò osserviamo che per quantificare il valore della partecipazione da rimborsare si possono utilizzare i criteri normalmente in uso nella prassi aziendalistica. Il fine, infatti, è quello di pervenire ad una stima:

- del patrimonio sociale e della partecipazione da rimborsare, il più possibile vicina al valore reale;
- che tenga conto delle prospettive reddituali della società.

In tal senso è esclusa la possibilità di rimborsare la quota al valore del patrimonio contabile risultante dal bilancio d'esercizio o da un bilancio straordinario appositamente predisposto, perché nella stima deve essere incluso anche il valore dei beni non iscritti in bilancio, tra cui l'avviamento.

Aggiungiamo, inoltre, che secondo il parere della Suprema Corte, sentenza n. 16168/2014, è legittimo il criterio di valutazione del “*going concern*”. Criterio che “*si mostra coerente con la condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo, sino a che continua l’attività di impresa, non si risolve nella somma del valore statico dei singoli beni, essendo invece inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell’attività*”.

Si rileva, comunque, che non è esclusa la possibilità per i soci di prevedere nello statuto criteri per la determinazione del valore delle quote di capitale da rimborsare ai soci recedenti. Si ricorda, però, che detti criteri non sono sostitutivi, ma possono solo integrare quello legale stabilito dalla Legge.

Laddove, infine, ci fosse disaccordo tra organo amministrativo e soci recedenti sul valore della quota da rimborsare, la valutazione della partecipazione dovrà essere eseguita con perizia giurata da un esperto nominato dal Tribunale, così come previsto dall’art. 2473, comma 3 del c.c.. Sul punto si ricorda che la valutazione deve seguire i dettami dell’art. 1349 del c.c.³.

IL RIMBORSO DELLE QUOTE DEI SOCI RECEDUTI

A norma dell’art. 2473, comma 4 del c.c.⁴ il rimborso delle partecipazioni dei soci receduti deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso alla società.

³ L’art. 1349 del c.c. stabilisce che: “Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede (3). Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento”.

⁴ L’art. 2473, comma 4 del c.c. prevede che: “Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente

Si precisa, inoltre, che al fine di tutelare l'integrità del capitale sociale le partecipazioni dei soci recedenti devono essere offerte in opzione agli altri soci, ovvero a un terzo individuato di comune accordo.

Diversamente, nel caso in cui nessun socio fosse interessato o nessun acquirente fosse intenzionato a rilevare la partecipazione del socio recedente, il rimborso della quota dovrà essere eseguito utilizzando le riserve disponibili, se presenti, ovvero riducendo nella stessa misura il capitale sociale.

Nella sfortunata ipotesi in cui il capitale sociale non potesse essere ridotto, perché a seguito della riduzione scenderebbe oltre il minimo legale, si dovrà avviare la procedura di scioglimento anticipato della società.

IL CASO SOTTOPOSTO AL TRIBUNALE DI MILANO IL 25.1.2018

Come si diceva i soci possono prevedere nello Statuto criteri con cui valutare le partecipazioni dei soci receduti, purché questi criteri siano integrativi di quello legale.

Una ipotesi di tal genere è stata recentemente sottoposta al giudizio del Tribunale di Milano.

Nella specie un socio di minoranza chiedeva alla Corte l'annullamento della delibera assembleare che, oltre a modificare lo Statuto della società, introduceva un nuovo criterio per valutare le quote dei soci esclusi o receduti. Il nuovo criterio faceva riferimento ad alcuni indici contabili, tra cui l'utile degli ultimi tre esercizi, senza tener conto dell'avviamento e/o di altri elementi che concretamente potessero incidere sul valore della partecipazione.

Nel dirimere la controversia i giudici meneghini, pur riconoscendo che il criterio del “valore di mercato” risulta ambiguo “*se si considera la mancanza o, quantomeno, la tendenziale insussistenza di un vero e proprio “mercato” della partecipazione di Srl*”, osservano come detto criterio assicuri “*che la liquidazione della partecipazione del recedente venga effettuata conformemente al “valore effettivo” della stessa*”.

Ed è proprio affermando che per “valore normale” si deve intendere “valore effettivo” che i giudici milanesi chiariscono che “*il recesso non potrebbe costituire uno strumento efficace di reazione del socio nei confronti di circostanze potenzialmente lesive del suo interesse e della sua sfera economica, qualora il disinvestimento della partecipazione non si realizzasse secondo modalità tali da garantirgli il conseguimento di una somma (“rimborso”) che rappresenti il “valore effettivo ed equo” della sua quota*”.

Detto ciò la Corte prosegue evidenziando che il calcolo del valore effettivo della partecipazione deve essere determinato, oltre che con gli utili dei tre esercizi come deliberato dalla società, anche dalla “*attenta rivisitazione critica dei dati ufficiali di bilancio atta ad individuare l’eventuale incidenza, sui relativi risultati di sintesi, di componenti (positivi o negativi) di reddito meramente occasionali (c.d. “reddito medio normalizzato”) e come tali potenzialmente inadeguati a fungere da ragionevole presupposto per una valutazione di effettiva redditività futura – esigenza invece del tutto obliterata nell’automatico richiamo proposto dalla modifica statutaria alle risultanze aritmetiche degli ultimi 3 esercizi, con l’evidente pericolo di pesanti effetti distorsivi nella concreta valutazione della quota di recesso*”.

Da ultimo, il Tribunale di Milano conclude ribadendo che a prescindere dal criterio utilizzato “*deve essere comunque garantita l’emersione e la valutazione di tutti i fattori che in relazione alle dimensioni, alle concrete condizioni e caratteristiche dell’azienda, possono incidere sulla sua corretta valorizzazione*”. Il tutto seguendo ovviamente quanto stabilito dall’art. 2473 del c.c..

Per tutte queste ragioni il Tribunale ha annullato la delibera assembleare.

IL DIRITTO DI RECESSO NELLE SNC

Il diritto di recesso nelle Snc è disciplinato dall'art. 2285 del c.c.⁵, una norma che regola le società semplici, ma che è applicabile anche alle Snc dato l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2293 del c.c.⁶.

Leggendo l'art. 2285 si ricavano facilmente i casi in cui i soci possono esercitare il diritto di recesso. In particolare, se:

- la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita dei soci, il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento, comunicandolo agli altri con un preavviso di almeno tre mesi;
- la società è contratta a tempo determinato, il diritto di recesso può essere esercitato:
 - ✓ quando sussiste una giusta causa. Giusta causa che secondo la dottrina deve essere ricercata nella violazione, posta in essere dagli altri soci, degli obblighi contrattuali, dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza;
 - ✓ in tutti gli altri casi previsti dal contratto sociale. In altri termini, sono fatte salve le ulteriori cause di recesso previste dai soci nello statuto della società.

LA LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SNC

Come stabilito dall'art. 2289, primo comma del c.c.⁷ i soci che decidono di uscire dalla società hanno diritto a percepire una somma di denaro rappresentativa della quota di partecipazione detenuta, ma non possono pretendere la restituzione dei beni conferiti in natura.

⁵ L'art. 2285 del c.c. prevede che: "Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi".

⁶ L'art. 2293 del c.c. afferma che: "La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente".

⁷ L'art. 2289, primo comma del c.c. stabilisce che: "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota".

Al secondo comma la norma in oggetto individua, invece, il criterio in base al quale deve essere rimborsata la quota del socio recedente. Nella specie viene stabilito che *“La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”*.

In merito alla situazione patrimoniale da prendere a riferimento per la liquidazione della quota del socio uscente, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la valutazione non può basarsi solo sul valore dei beni sociali, così come risultanti dal bilancio d'esercizio, ma deve tener conto:

- del valore effettivo di detti beni sociali;
- dell'avviamento;
- dell'attitudine della società a produrre utili in futuro.

Osserviamo, inoltre, come precisato dal terzo comma, che la liquidazione deve prendere in considerazione anche le operazioni in corso, ovvero la quota deve essere liquidata sulla base della situazione patrimoniale esistente al momento del recesso, ma la stessa potrà essere aumentata o diminuita tenendo conto degli utili e delle perdite derivanti dalle operazioni in corso.

Una volta determinato il valore della quota da rimborsare, il relativo pagamento dovrà essere effettuato ai sensi del quarto comma dell'art. 2289 *“entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto”*.

A tal riguardo si evidenzia che il debito nei confronti dei soci recedenti è a carico della società e non dei singoli soci. Pertanto, la società potrà saldarlo attingendo ad eventuali riserve disponibili, ovvero riducendo il capitale sociale in misura pari al valore della partecipazione da liquidare. Ad ogni modo, si ricorda che la riduzione del capitale sociale non è necessaria se i soci restanti decidono di rimborsare a proprie spese i soci uscenti.

LA DISCIPLINA DEL RECESSO NELLE SRL E SNC A CONFRONTO

Sulla base di quanto detto le principali differenze che emergono dalla disciplina del recesso nelle Srl e nelle Snc riguardano sostanzialmente:

- le cause che possono determinare il recesso;
- i termini per esercitare il recesso;
- la procedura da seguire.

Analogo in entrambi i casi è, invece, il diritto del socio uscente a farsi liquidare la quota di capitale in base:

- “*al valore di mercato*” nelle Srl, ex art. 2473 del c.c.;
- “*alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento*” nelle Snc ex art. 2289 del c.c..

Nonostante la differente formulazione delle due norme, dottrina e giurisprudenza prevalente ritengono che sia il criterio del valore di mercato, che quello della situazione patrimoniale devono tener conto, non solo dei valori contabili riportati nel bilancio d'esercizio o in un bilancio appositamente redatto, ma anche del valore effettivo del patrimonio sociale, compresi i beni non iscritti bilancio, come ad esempio l'avviamento. Per dottrina e giurisprudenza, infatti, la società che sceglie di proseguire la propria attività dopo il recesso di un socio si avvale del contributo fornito da quest'ultimo. Per tale ragione il contributo di chi esce deve essere valutato in sede di liquidazione facendo riferimento alla consistenza patrimoniale effettiva e non solo a quella contabile della società.

In questa ottica si deve rinvenire anche il fine normativo di tutelare i soci recedenti. A questi soggetti viene riconosciuto, infatti, il diritto di disinvestire la propria quota di capitale percependo una somma di denaro il più vicino possibile al valore reale della partecipazione. Una somma di denaro, che ribadiamo ancora una volta, deve tener conto delle prospettive reddituali della società e del contributo offerto dai soci uscenti fino al momento del recesso.

L'Approfondimento – 2

Novità fiscali nella Finanziaria 2020 – prima parte

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Lo scorso 30 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

Il presente intervento si limita a riepilogare per argomenti gli interventi più significativi sotto il profilo fiscale che saranno oggetto di approfondimento in successivi articoli.

REGIME FORFETARIO (COMMI 691 E 692)

Sono introdotte una serie di modifiche al regime forfetario che tornano a ridimensionare la platea dei soggetti a cui è possibile l'accesso od il permanere nel 2020 nel regime Forfetario

Più precisamente:

- non viene modificato il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente che rimane pertanto sempre pari a € 65.000;

- viene reintrodotta il limite pari a € 20.000 (fino al 2018 il limite era pari a € 5.000), relativo alle spese per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e *c-bis*), del T.u.i.r., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

È nuovamente escluso dal regime forfetario chi possiede redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000: la reintroduzione del limite torna ad essere causa ostativa per i dipendenti e i pensionati con redditi superiori a tale limite a meno che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di S.r.l., nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

L'utilizzo della fattura elettronica non è obbligatorio per i forfettari ma, se adottato, prevede la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento e determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

DEDUCIBILITA' IMU (COMMI 4 E 5)

Con la modifica dell'art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che per il 2019 l'IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

È previsto che tale deduzione è applicabile anche all'IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all'IMIS (vigente in Provincia di Trento).

CEDOLARE SECCA 10% (COMMA 6)

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

Merita sottolineare che non è stata (ri)proposta per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

SCONTO IN FATTURA: RISPARMIO ENERGETICO (COMMI 70 E 176)

Sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell'art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l'adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. "sisma bonus");
- gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.

A seguito della modifica del co. 3.1 dell'art. 14, DL 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14,

- a decorrere dall'1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di 1° livello
- di importo pari o superiore a € 200.000.

Interventi di 1° livello (all. 1, DM 26.6.2015) si intende l'intervento che *"oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio"*.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (COMMA 175, lett a))

Proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, co. da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, co. 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, co. 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, co. 2-bis).

Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

RISTRUTTURAZIONE (COMMA 175, lett b, n.1)

Con la modifica dell'art. 16, co. 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire:

- della detrazione del 50%,
- sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del co. 1 dell'art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, l'art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. "sisma bonus") per le spese sostenute fino al 31.12.2021

BONUS MOBILI (COMMA 175, lett. b), n.2)

È confermato anche per il 2020 il c.d. "bonus mobili", che prevede la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che

- nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)
- finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019.

BONUS VERDE

Nell'ambito del DL n. 162/2019, c.d. "Decreto 1000 proroghe", è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. "Bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

BONUS FACCIATE (COMMI DA 219 A 224)

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della nuova detrazione, c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio ovvero interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

SPORT BONUS (COMMI DA 177 A 180)

Proroga al 2020 del credito d'imposta, c.d. "sport bonus", di cui all'art. 1, co. da 621 a 626, Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d'imposta:

- è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

Le modalità attuative sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP (COMMA 183)

È confermata l'estensione anche al 2020 dell'esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali.

Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 (COMMI DA 184 A 197)

È ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0".

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dall'1.1.2020:

- effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia
 - fino al 31.12.2020 ovvero
 - fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Il nuovo credito d'imposta spetta:

- alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

Il nuovo credito non spetta alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L'agevolazione riguarda gli investimenti:

- in beni materiali strumentali nuovi nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, co. 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

- fabbricati e costruzioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Gr.	Soggetti	Specie	Beni	% amm.
V	Industrie manifatturiere Alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8%
XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di Produzione	10%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze da giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8%

Gr.	Soggetti	Specie	Beni	% amm.
XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori.	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12%

Il credito d'imposta è inoltre escluso per gli investimenti:

- effettuati entro il 30.6.2020,
- per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo,
- per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell'art. 1, DL n. 34/2019.

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Importo investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni	

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta

- nella misura del 15% del costo,
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta

- nella misura del 6% del costo (ex art. 110, co. 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali),
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. L'agevolazione, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% - 30%) è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente:

- in compensazione con il mod. F24,
- in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:
 - dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero
 - dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%).

Ai fini della compensazione non sono applicabili i limiti pari a

- € 700.000 annui ex art. 34, L. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, co. 53, L. 244/2007.

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito “neanche all'interno del consolidato fiscale”;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Qualora il bene agevolato sia

- ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto)
- entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai co. 35 e 36 dell'art. 1, Finanziaria 2018 in materia di investimenti sostitutivi.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA (COMMI DA 198 A 208)

In sede di approvazione è introdotto dal 2020 uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Il credito d'imposta spetta:

- alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;
- non spetta alle imprese:
 - in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co, 2, D.Lgs. 231/2001.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Sono agevolabili le attività di:

- ricerca e sviluppo: trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

- innovazione tecnologica: trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Non rientrano in tale contesto le attività:

- di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;
- per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;
- per il controllo di qualità o standardizzazione dei prodotti.
- attività innovative: trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.

Sono agevolabili:

- le spese per il personale impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;
- le quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività
- solo per l'attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica o topografia di prodotto o semiconduttori o nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta;

- spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

Va evidenziato che:

- la base di calcolo del credito d'imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
- il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d'imposta sia diverso da 12 mesi;
- il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Il credito d'imposta è utilizzabile

- esclusivamente in compensazione con il mod. F24,
- in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione,
- a condizione che sia stata rilasciata l'apposita certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

Ai fini della compensazione non sono applicabili:

- il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, L. 388/2000;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, co. 53, L. 244/2007.

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il responsabile delle attività aziendali o del progetto o sotto progetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO (COMMA 209)

È previsto che il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013, che doveva trovare applicazione anche per il 2020, è, ora, limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.

FORMAZIONE 4.0 (COMMI DA 210 A 217)

Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, co. da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020.

Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
- oltre alle imprese in difficoltà di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito d'imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;

- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l'Ispettorato del lavoro;
- non può essere ceduto o trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale.

A.C.E (COMMA 287)

È confermata la soppressione già dal 2019 dell'agevolazione ex art. 2, co. da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%): contestualmente dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, co. da 549 a 552, Finanziaria 2017.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all'1,3%.

INCENTIVO PAGAMENTI ELETTRONICI (COMMI DA 288 A 290)

È previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

SPESE VETERINARIE (COMMA 361)

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l'aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie: resta ferma la franchigia di € 129,11.

ESTENSIONE BONUS EDICOLE (COMMA 393)

Il "Bonus edicole", pari a € 2.000, a favore degli esercenti:

- attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- attività commerciali non esclusivi di cui all'art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 170/2001 (ad esempio, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti / oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) se l'attività commerciale costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune;

Per il 2020 è esteso agli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui al citato comma 3, anche se l'attività non costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici nel Comune.

Si tratta di un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF.

L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI (COMMA 629)

Con l'aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all'art. 15, TUIR sono rimodulate le detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE (COMMA 630)

A favore degli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio".

Dall'1.10.2020 (il testo originario prevedeva dall'1.3.2020) l'agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (COMMI 632 E 633)

È ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da 2 discipline distinte: per i veicoli concessi in uso promiscuo:

1. con contratti stipulati fino al 30.6.2020: è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, co. 4, TUIR nelle versioni in vigore fino al 31.12.2019);
2. con contratti stipulati dall'1.7.2020: la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissioni di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per 2021)

BONUS MENSE AZIENDALI (COMMA 677)

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei), aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
 - ai cantieri edili;
 - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
 - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

TRACCIABILITÀ DETRAZIONI (COMMI 679 E 680)

La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per:

- l'acquisto di medicinali o dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

ESTROMISSIONE IMMOBILI (COMMA 690)

È riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, co. 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
 - il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

L'estromissione ha effetto dal 1/1/2020.

L'Approfondimento – 3

Il decreto collegato alla Finanziaria – prima parte

di Federico Camani

PREMESSA

Pochi giorni fa è stato convertito il Decreto collegato alla legge Finanziaria per il 2020. Trattasi del D.L. 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” in vigore dal 25.12.2019.

In sede di conversione sono state confermate la maggior parte delle disposizioni previste ma, allo stesso tempo, sono state apportate alcune modifiche al testo originario del Decreto. Tra le novità già consolidate merita evidenziare:

- la possibilità di compensare i crediti tributari per importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione;
- la riduzione graduale della soglia per i trasferimenti di denaro contante (2.000 euro per il 2020/2021; 1.000 euro dal 2022);
- la revisione della determinazione dell’acconto IRPEF/IRES/IRAP per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA;
- la modifica delle disposizioni relative alle ritenute/compensazioni in appalti e subappalti e al regime IVA applicabile alle scuole guida;

In sede di conversione, invece, le modifiche più rilevanti hanno riguardato:

- l’estensione del ravvedimento a tutti i tributi;
- la periodicità trimestrale dello spesometro estero (esterometro);
- il versamento semestrale dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche per importi annui non superiori a € 1.000;
- il differimento all’1.7.2020 della lotteria degli scontrini;
- la soppressione della disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito/debito.

Vista la numerosità dei temi oggetto di modifiche, si è deciso di esporre un elenco dei punti che meritano maggiore attenzione suddivisi su due interventi, di cui il secondo uscirà con la prossima edizione del Quaderno Settimanale.

ACCOLLO DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Nel caso in cui un soggetto, di seguito denominato "accollante", si assuma la responsabilità di pagare un debito d'imposta altrui (c.d. "accollo del debito d'imposta") secondo l'articolo 8, comma 2, Legge n. 212/2000, egli stesso deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensazione con i crediti propri. I versamenti eseguiti in violazione di detto divieto si considerano come non avvenuti, nel qual caso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, del D.lgs. 471/97 ovvero:

- all'accollante una sanzione pari al 30% del credito eventualmente utilizzato in compensazione oppure dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
- all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, D.lgs. 471/97 ovvero del 30% dell'importo non versato.

Entrambi sono obbligati in solido per l'imposta e gli interessi.

CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA E INIBIZIONE DELLA COMPENSAZIONE

Con l'introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all'articolo 17, D.lgs. 241/97 è stata confermata l'esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione in caso di notifica di un provvedimento di:

- cessazione della partita IVA ex articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/72;
- esclusione della partita IVA dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni Intra-UE (c.d. VIES), ex articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/72.

Nel primo caso, il divieto opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, ancorché questi ultimi siano maturati con riferimento all'attività esercitata con una partita IVA diversa da quella oggetto del Provvedimento; inoltre, tale divieto rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata.

Nel secondo caso, l'esclusione della partita IVA dagli elenchi VIES rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l'emissione del Provvedimento di esclusione.

L'eventuale utilizzo di crediti non spettanti o non utilizzabili determina lo scarto del Modello F24.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Una novità assai importante riguarda le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF, IRES e IRAP emergenti dalle dichiarazioni dei redditi. Infatti, a seguito della modifica degli articoli 17, D.lgs. 241/1997 e 37, D.L. 223/2006, è stato previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel Modello F24 di:

- crediti relativi a IVA annuale o trimestrale;
- crediti relativi a IRPEF, IRES e IRAP nonché imposte sostitutive (vedi p.e. quelle del regime forfettario),

per importi superiori a 5.000 Euro annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza da cui emerge il credito (p.e. il modello Iva TR).

Dunque, in base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF, IRES, IRAP e IVA nonché relativo a imposte sostitutive maturato nel 2019 e di importo superiore a 5.000 Euro, non potrà più essere utilizzato immediatamente dal 01.01.2020 ma esclusivamente:

- dopo la presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;

- mediante presentazione del Modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Fisco-online – Entratel).

Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi - bonus erogati ai dipendenti (p.e. i rimborsi da Modello 730 e il Bonus Renzi) nonché da parte dei soggetti "privati" (non titolari di partita IVA).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006, l'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei Modelli F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo. Con l'introduzione del nuovo comma 49-quater nell'articolo 37, è stato previsto che, qualora a seguito di attività di controllo i crediti indicati nel Modello F24 risultino non utilizzabili:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del Modello F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- sia applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell'articolo 15, D.lgs. 471/1997, pari al 5%, per importi fino a 5.000 Euro e pari a 250 Euro per importi superiori a 5.000 Euro per ciascuna delega non eseguita.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai Modelli F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.

Nel caso in cui la sanzione non venisse pagata, l'Agente della Riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del Modello F24.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

È stata completamente rivista la disciplina relativa alle ritenute e alle compensazioni operanti negli appalti e nei subappalti a decorrere dal 01.01.2020.

Con l'introduzione del nuovo articolo 17-bis, D.lgs. 241/1997, è stato previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un'opera o più opere oppure di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all'impresa appaltatrice e/o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei Modelli F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati e dell'addizionale regionale e/o comunale all'IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera e/o servizio.

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice e/o affidataria e le imprese subappaltatrici, trasmettono al committente (e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice) i Modelli F24 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente, unitamente a:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui, alla predetta data, l'impresa appaltatrice o affidataria dell'opera o del servizio abbia maturato il diritto a ricevere dei corrispettivi e la stessa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i Modelli F24 nonché le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice e/o affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui le imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici risultino inadempienti dei predetti obblighi, sia di trasmissione dei Modelli F24 che delle informazioni relative ai lavoratori impiegati, l'Agenzia delle Entrate può comunque rilasciare una certificazione (simile al DURC) che contiene una sorta di by-pass valido per ulteriori 4 mesi che va consegnata dalle imprese medesime ai committenti qualora le stesse:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione relativi a IRPEF, IRES, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 Euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Coloro i quali non sono in possesso della certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti.

REVERSE CHARGE NELLA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

Con l'introduzione della nuova lettera a-quinquies al sesto comma dell'articolo 17, del DPR 633/72, è stato esteso il meccanismo del reverse charge anche alle *“prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”*.

Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello “split payment” e delle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.lgs. 276/2003.

PREVENZIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEI CARBURANTI

Con la legge Finanziaria 2018 si era deciso che, per la benzina e/o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con il Modello F24, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei depositi procede ad immettere in consumo o in estrazione i prodotti. Tuttavia, con la modifica dei commi 940, 941, 941-bis e 941-ter dell'articolo 1 della Finanziaria 2018, sono stati confermati:

- la deroga all'applicazione del comma 937, relativa al versamento anticipato dell'IVA, che può essere applicata solo qualora l'immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che, oltre a presentare specifici criteri di affidabilità, presti idonea garanzia;

- l'esclusione dall'obbligo di versamento anticipato dell'IVA di cui al comma 937, per i prodotti di proprietà del gestore del deposito di capacità inferiore a 3.000 mc dal quale sono immessi in consumo e/o estratti (tale limite di capacità può essere rideterminato dal MEF);
- il divieto di utilizzo della dichiarazione d'intento per gli acquisti e/o importazioni definitive di benzina e/o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti di cui al comma 937;
- l'utilizzo della dichiarazione d'intento alle imprese ex articolo 24-ter, D.Lgs. 504/95 (autotrasportatori di cose per conto terzi, ecc.) che acquistano gasolio per l'esercizio dell'attività di trasporto presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e dai destinatari registrati, nonché da soggetti diversi, compresi quelli che utilizzano il deposito anche come deposito IVA.

ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE

Con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante (ex articolo 24-ter, D.Dgs. 504/1995), è stato introdotto un parametro per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile fissato in 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso, da ciascun veicolo che può beneficiare dell'agevolazione.

ACQUISTO DI VEICOLI USATI UE

Con l'introduzione del nuovo comma 9-bis nell'articolo 1, D.L. 262/2006, è stato disposto l'obbligo di preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'acquirente non sia tenuto al versamento dell'IVA tramite il Modello F24 elide. Tale verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.

ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL RAVVEDIMENTO

Una novità piuttosto importante riguarda l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13, D.Lgs. 472/97, il quale limitava l'applicazione del ravvedimento ai:

- tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle lettere b-bis (riduzione della sanzione a 1/7 del minimo), b-ter (riduzione a 1/6 del minimo) e b-quater (riduzione a 1/5 del minimo), articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/97;
- tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riferimento alle lettere b-bis) e b-ter).

L'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13, D.Lgs. 472/97, permetterà, ora, di applicare il ravvedimento operoso a tutte le tipologie di tributi.

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO

A partire dal 30.06.2020, limitatamente ai trasferimenti di benzina e gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa, sarà obbligatorio presentare il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, D.Lgs. 504/95, per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa, esclusivamente in forma telematica.

Le modalità attuative sono demandate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

TRUST

Con l'intento di assoggettare a tassazione nei confronti dei beneficiari italiani anche i redditi distribuiti da trust opachi esteri stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata (ovvero trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee), è stata modificata la lettera g-sexies del comma 1 dell'articolo 44, TUIR, prevedendo che sono redditi di capitale anche *"i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73"*. Inoltre, con l'aggiunta del nuovo comma 4-quater all'articolo 45, TUIR, è altresì previsto che *"qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito"*.

Tali novità vanno ad aggiungersi, quindi, alle disposizioni già previste dall'articolo 73, comma 2, TUIR e dall'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies (prima parte) secondo le quali:

- con riferimento ai trust trasparenti (ovvero con beneficiari individuati) i redditi prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari "in ogni caso", cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, e, conseguentemente, sono assoggettati ad imposizione in capo ai beneficiari;
- rientrano tra i redditi di capitale *"i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti"*.

I LAVORATORI RIMPATRIATI

Con riferimento ai lavoratori rimpatriati, sono state effettuate alcune modifiche all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, alcune delle quali già previste nel D.L. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita ovvero:

- con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e/o assimilato nonché di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che vi trasferiscono la residenza a partire dal 01.01.2020, essi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
 - l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.
- il regime in esame è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dal 01.01.2020;
- tale regime è applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta:
 - ai lavoratori con almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo;
 - anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge/convivente/figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare.
- per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Si ricorda che:

- la percentuale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
- i cittadini italiani non iscritti all'AIRE che rientrano in Italia:
 - ✓ possono applicare il regime di cui all'articolo 16, D.lgs. 147/2015 a partire dal 01.01.2020 e a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;
 - ✓ possono applicare, entro il 31.12.2019 e con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d'imposta ancora accertabili, il regime di cui all'articolo 16 "nel testo vigente al 31.12.2018" a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Va ricordato, inoltre, che il regime speciale per i lavoratori rimpatriati è applicabile anche ai rapporti tra società e sportivi professionisti di cui alla Legge 91/81: in particolare, i redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, D.L. 34/2019.

A tali rapporti non si applicano né la riduzione al 10% della percentuale di cui al comma 5-bis né la formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico. È altresì previsto un versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile per l'esercizio del regime agevolato per i rapporti tra società e sportivi professionisti.

UTILIZZO DEI DATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con l'introduzione del nuovo comma 5 all'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, è stato confermato che i file delle fatture elettroniche vengono tenuti memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Le misure adottate dall'Amministrazione Finanziaria per la memorizzazione e l'utilizzo dei file XML e di tutti i dati in essi contenuti sono espletate garantendo idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Privacy.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS)

Con la modifica intervenuta all'articolo 10-bis, D.L. 119/2018, anche per l'anno d'imposta 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Inoltre, con l'integrazione prevista all'articolo 2, comma 6-quater, D.lgs. 127/2015, a decorrere dal 01.07.2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri "esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria", tramite un registratore telematico (RT).

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Attraverso la modifica dell'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015, è stato confermato che, a decorrere dalle operazioni rilevanti IVA effettuate dal 01.07.2020 in via sperimentale e nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisite tramite le fatture elettroniche, l'esterometro e i corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

- dei registri IVA ex articoli 23 e 25, D.P.R. 633/72;
- delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche;
- la bozza del Modello IVA (a partire dalle operazioni rilevanti IVA 2021).

SPESOMETRO ESTERO

Con la modifica dell'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, è stato confermato che la trasmissione dell'esterometro andrà effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta nonché l'importo della sanzione (ridotta ad 1/3 del 30%) e degli interessi.

Nel caso in cui il contribuente non sani il tardivo, insufficiente od omesso versamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, l'Amministrazione provvede ad iscrivere il debito a ruolo.

Inoltre, una ulteriore novità riguarda il versamento dell'imposta di bollo che, nel caso in cui non ecceda la soglia di 1.000 Euro annui, può essere versata con cadenza semestrale (rispettivamente il 16.06 e il 16.12 di ciascun anno).

Le prossime scadenze

15 gennaio 2020

FATTURAZIONE DIFFERITA – IVA

Emissione delle fatture differite riguardanti beni spediti o consegnati nel mese precedente

REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

Registrazione delle operazioni per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese precedente

REGISTRAZIONI CONTABILI ASD

Registrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale del mese precedente da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

ASSISTENZA FISCALE

I sostituti d'imposta devono comunicare ai dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2020

16 gennaio 2020

VERSAMENTO MENSILE – IVA

Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente. Versamento telematico

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU PROVVIGIONI

Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il mese precedente. Versamento telematico

VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Versamento telematico

VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS

Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di partita IVA. Versamento telematico
